

la normativa nazionale mantiene l'esenzione con rimborso della tassa pagata — IVA indebitamente versata a causa di un'interpretazione errata della normativa nazionale da parte delle autorità competenti — Applicazione dei principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello della neutralità fiscale — Possibilità per un soggetto di invocare detti principi generali per recuperare gli importi erroneamente percepiti

## Dispositivo

- 1) Qualora uno Stato membro abbia mantenuto nella sua normativa nazionale, sul fondamento dell'art. 28, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, sia prima che dopo l'introduzione delle modifiche apportate a tale disposizione dalla direttiva 92/77, un'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte riguardo a talune specifiche forniture o prestazioni, un operatore che effettui siffatte forniture o prestazioni non può avvalersi di alcun diritto, derivato dal diritto comunitario e direttamente rivendicabile, a che tali forniture o tali prestazioni siano soggette ad un'imposta sul valore aggiunto con applicazione dell'aliquota zero.
- 2) Qualora uno Stato membro abbia mantenuto nella sua normativa nazionale, ai sensi dell'art. 28, n. 2, della sesta direttiva 77/388, sia anteriormente sia successivamente all'introduzione della sua modifica mediante la direttiva 92/77, un'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte rispetto a talune specifiche forniture o prestazioni, ma abbia interpretato in modo errato la propria normativa nazionale con la conseguenza che talune forniture o prestazioni, che avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione con rimborso delle imposte pagate a monte ai sensi della sua normativa nazionale, sono state assoggettate all'imposta con applicazione dell'aliquota normale, i principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello della neutralità fiscale, si applicano in modo tale da attribuire all'operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento a tali stesse forniture o prestazioni.
- 3) Benché i principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale si applichino in linea di principio alla causa principale, la loro violazione non è costituita dal semplice fatto che un diniego di rimborso sarebbe stato fondato sull'arricchimento senza causa del soggetto passivo interessato. Viceversa il principio della neutralità fiscale osta a che il divieto di arricchimento senza causa sia eccepito solo a soggetti passivi quali i «payment traders» (soggetti passivi per i quali, per un predeterminato periodo contabile, l'imposta riscossa a valle eccede l'imposta pagata a monte) e non a soggetti passivi quali i «repayment traders» (soggetti passivi la cui situazione è il contrario della precedente) nella misura in cui tali soggetti passivi hanno distribuito merci di uno stesso tipo. Spetterà al giudice nazionale verificare se ciò accada nella suddetta causa. Inoltre il principio generale della parità di trattamento la cui violazione può essere contraddistinta, in materia tributaria, da discriminazioni che toccano operatori economici i quali non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti, osta ad una discriminazione tra i «payment traders» ed i «repayment traders», che non è obiettivamente giustificata.

- 4) La soluzione della terza questione non è influenzata dalla prova dell'assenza di perdita o di svantaggio finanziari subiti dall'operatore economico cui è stato rifiutato il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente percepita.
- 5) Spetta al giudice del rinvio trarre esso stesso le eventuali conseguenze per il passato della violazione del principio di parità menzionato al punto 3 del dispositivo della presente sentenza, secondo le regole relative agli effetti nel tempo del diritto nazionale applicabile nella causa principale, nell'osservanza del diritto comunitario e, segnatamente, del principio della parità di trattamento nonché del principio ai sensi del quale esso deve provvedere a che le misure di risarcimento accordate non siano contrarie al diritto comunitario.

(<sup>1</sup>) GU C 261 del 28.10.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — K.D. Chuck/Raad  
van bestuur van de Sociale verzekeringsbank**

(Causa C-331/06) (<sup>1</sup>)

**(Assicurazione vecchiaia — Lavoratore cittadino di uno Stato  
membro — Contributi previdenziali — Periodi diversi — Stati  
membri diversi — Calcolo dei periodi assicurativi —  
Domanda di pensione — Residenza in uno Stato terzo)**

(2008/C 128/12)

Lingua processuale: l'olandese

## Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

## Parti

Ricorrente: K.D. Chuck

Convenuto: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione dell'art. 48 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assicurazione di vecchiaia — Calcolo dei periodi assicurativi maturati dal cittadino di uno Stato membro che abbia svolto la sua attività lavorativa in altri due Stati membri — Residenza in uno Stato terzo al momento del collocamento a riposo

**Dispositivo**

L'art. 48, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, impone all'istituzione competente dell'ultimo Stato membro in cui ha risieduto un lavoratore cittadino di uno Stato membro di prendere in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia di tale lavoratore, residente al momento della domanda di liquidazione di tale pensione in uno Stato terzo, i periodi lavorativi compiuti in un altro Stato membro alle stesse condizioni che sarebbero applicabili se tale lavoratore continuasse a risiedere nel territorio della Comunità europea.

(<sup>1</sup>) GU C 281 del 18.11.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Celle — Germania) — Rechtsanwalt Dr. Dirk Ruffert, in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen**

(Causa C-346/06) (<sup>1</sup>)

*(Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi — Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori — Tutela previdenziale dei lavoratori)*

(2008/C 128/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Celle

**Parti**

Ricorrente: Rechtsanwalt Dr. Dirk Ruffert, in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Convenuto: Land Niedersachsen

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgerichts Celle — Interpretazione dell'art. 49 CE — Legislazione nazio-

nale che impone alle imprese partecipanti ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di impegnarsi a rispettare, ed a fare rispettare dai loro subappaltatori, la normativa in materia di retribuzione minima prevista dal contratto collettivo applicabile nel luogo della prestazione

**Dispositivo**

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, interpretata alla luce dell'art. 49 CE, osta, in circostanze come quelle della causa principale, ad un provvedimento legislativo, emanato da un'autorità di uno Stato membro, che imponga agli enti pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente alle imprese che, all'atto della presentazione delle offerte, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo dell'esecuzione dei lavori in questione.

(<sup>1</sup>) GU C 294 del 2.12.2006.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH**

(Causa C-393/06) (<sup>1</sup>)

*(Appalti pubblici — Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — Ente aggiudicatore che svolge attività rientranti in parte nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e in parte in quello della direttiva 2004/18/CE — Organismo di diritto pubblico — Amministrazione aggiudicatrice)*

(2008/C 128/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Vergabekontrollsenat des Landes Wien

**Parti**

Ricorrente: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

Convenuta: Fernwärme Wien GmbH